

Regolamento per l'abilitazione all'insegnamento universitario

Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà il 10 gennaio 2007 e dal Gran
Cancelliere della Facoltà il 10 febbraio 2007.

Art. 1 Disposizioni generali

- ¹ L'organico del corpo accademico della Facoltà di Teologia di Lugano secondo l'art. 20 dello statuto suddivide i docenti stabili in:
 - a. professori ordinari
 - b. professori straordinari
 - c. professori associati
- ² L'ultima categoria, quella dei professori associati, è suddivisa in due sottocategorie:
 - a. professore associato con mandato d'insegnamento
 - b. professore associato senza mandato d'insegnamento o libero docente
- ³ La procedura per diventare professore associato senza mandato d'insegnamento o libero docente è fissata dal seguente regolamento.

Art. 2 Domanda d'apertura di una procedura di abilitazione

- ¹ La domanda di ammissione alla procedura di abilitazione è presentata per iscritto al Rettore. Essa contiene il nome della disciplina per la quale è richiesta la *venia legendi*.
- ² Inoltre, essa contiene:
 - a. un curriculum vitae (carriera accademica, formazione scientifica, attività precedente, ecc.);
 - b. una copia autenticata dei diplomi universitari;
 - c. la lista e un esemplare delle principali pubblicazioni scientifiche;
 - d. L'autorizzazione del proprio Ordinario o Superiore se si tratta di preti o membri di un Istituto di vita consacrata; il certificato di buona condotta da parte dell'autorità ecclesiastica del luogo di domicilio per i laici.
 - e. La domanda di apertura della procedura dev'essere accompagnata da un piano di ricerca, approvato dal professore di riferimento, elaborato sulla base dei criteri elencati in una scheda (ritirabile presso la segreteria) e corrispondente a quelli usuali presso il FNS.
- ³ Per l'apertura della procedura di abilitazione è richiesto il dottorato in teologia. Con il consenso dei professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà, un dottorato conseguito in un'altra disciplina può servire da base all'abilitazione.

Art. 3 Commissione di abilitazione	<ol style="list-style-type: none">¹ Avendo ricevuto la domanda, il Consiglio di Facoltà nomina una Commissione di abilitazione.² La Commissione è costituita dal Rettore e da due altri professori ordinari o straordinari di cui almeno uno della disciplina d'insegnamento per la quale è domandata la <i>venia legendi</i>.³ La Commissione esamina se la domanda e il piano di ricerca corrispondono alle disposizioni del presente regolamento di abilitazione; ove è necessario essa consiglia il candidato su quanto manca.
Art. 4 Apertura della procedura di abilitazione	<ol style="list-style-type: none">¹ La Commissione sottopone al Consiglio di Facoltà un rapporto nel quale sono valutate le qualifiche scientifiche e le attitudini personali del candidato. Copia del dossier, comprendente il rapporto della commissione, dev'essere inviato a tutti i professori stabili, ordinari e straordinari, prima della seduta in cui si delibera l'apertura della procedura.² I professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà, dopo aver sentito la Commissione di abilitazione, deliberano a maggioranza assoluta sull'apertura della procedura di abilitazione.
Art. 5 Lavoro di abilitazione e rapporto dei periti	<ol style="list-style-type: none">¹ Se la domanda di abilitazione è accettata, il candidato depositerà entro 4 anni dalla data di accettazione un lavoro di abilitazione presso il Rettorato in tre copie. Solo per motivi molto gravi, su domanda scritta del candidato, il Consiglio di Facoltà può concedere una proroga di 6 mesi per la consegna del lavoro scritto. ¹² Il candidato deve aver redatto in modo autonomo e in una forma scientifica ineccepibile questo lavoro che deve apportare un contributo notevole alle conoscenze scientifiche circa l'oggetto trattato.³ Come lavoro di abilitazione può essere presentato un'opera già pubblicata, ma non di tesi di dottorato. I professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà possono rinunciare a esigere un lavoro di abilitazione se, astrazione fatta dei lavori di licenza e di dottorato, il candidato presenta delle pubblicazioni scientifiche giudicate equivalenti.⁴ Appena consegnato il lavoro scritto il consiglio di Facoltà designa due esperti che, entro tre mesi, formulano il loro giudizio fondato e dettagliato sul lavoro di abilitazione, come pure circa le capacità scientifiche del candidato. Se ritenuto necessario o opportuno si potrà invitare un esperto esterno.⁵ I rapporti dei periti saranno sottoposti ai professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà; il lavoro di abilitazione sarà disponibile per la consultazione durante un periodo di tempo conveniente.
Art. 6 L'abilitazione	<ol style="list-style-type: none">¹ I professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà si pronunciano a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suffragi sull'ammissione del candidato. In caso di accettazione del lavoro, non viene attribuita menzione alcuna. Un rifiuto mette fine alla procedura di abilitazione. Un'ammissione ulteriore sotto altre condizioni non è possibile; un rinvio per correzione non avrà luogo.² Se il lavoro è accettato, il Rettore fissa la data della lezione di prova di 45 minuti, nel corso della quale il candidato dovrà dimostrare la sua attitudine all'insegnamento universitario e le sue capacità didattiche.³ In vista della lezione di prova il Rettore sceglie, d'accordo con la Commissione di abilitazione, un soggetto fra i tre proposti dal candidato. Il Rettore può, d'accordo con la Commissione, respingere i temi proposti e

¹ Art. 5.1 modificato con decisione CdF 27 ottobre 2010.

esigere la presentazione di tre altri. Al più tardi quindici giorni prima della lezione pubblica, il Rettore comunica al candidato il soggetto scelto.

- ⁴ I professori ordinari e straordinari del Consiglio di Facoltà sono tenuti a prendere parte alla lezione di prova come pure al successivo colloquio di un'ora. Il Rettore presiede il colloquio. I primi trenta minuti sono riservati ai docenti che insegnano la disciplina scelta dal candidato; in seguito possono intervenire tutti gli altri.
- ⁵ Immediatamente dopo il colloquio, i professori ordinari e straordinari decidono a maggioranza assoluta se deve essere richiesta la concessione della *venia legendi*.
- ⁶ In caso di accettazione, il Rettore chiede al Gran Cancelliere di concedere la *venia legendi* e il titolo di «libero docente alla Facoltà di Teologia di Lugano» al candidato.
- ⁷ Il Rettore comunica l'abilitazione al candidato come pure ai Decani/Rettori delle altre facoltà di teologia svizzere.

Art. 7
Diritti e obblighi
del libero docente

- ¹ Tutte le persone abilitate - o aggregate - alla Facoltà di Teologia di Lugano ottengono il diritto d'insegnare (*venia legendi*) alla Facoltà di Teologia, con il titolo di libero docente o professore associato senza mandato d'insegnamento.
- ² Il libero docente appartiene al Corpo insegnante della Facoltà e al Consiglio dei docenti. Non possiede tuttavia il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Facoltà, a meno che lo stesso non decida altrimenti.
- ³ Nel quadro della disciplina d'insegnamento per la quale gli è stata concessa la *venia legendi*, il libero docente potrà assumere certe prestazioni regolari (corsi o seminari), il cui oggetto è da convenire con il titolare della disciplina in questione e con il Rettore.
- ⁴ Il libero docente è obbligato in un intervallo di quattro semestri, ad offrire un'ora d'insegnamento per settimana durante un semestre.
- ⁵ L'abilitazione non conferisce al titolare diritto alcuno ad un impiego remunerato, ad una promozione o all'ottenimento di un incarico d'insegnamento.
- ⁶ In caso di necessità il Rettore, sentito il Consiglio di Facoltà, può proporre al Gran Cancelliere di concedere ad un libero docente il mandato d'insegnamento. Per la nomina a Professore associato con mandato di insegnamento vale l'Art. 21 (1) degli Statuti della Facoltà.

Art. 8
Pubblicazione
del lavoro di
abilitazione

- ¹ Il lavoro di abilitazione deve essere pubblicato entro due anni dopo la concessione della *venia legendi*.
 - ² Sulla pagina del titolo dei 30 esemplari da fornire alla Biblioteca della FTL, dovrà figurare la menzione «Lavoro di abilitazione accettato dalla Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera».
 - ³ Gli esperti riceveranno ciascuno uno degli esemplari obbligatoriamente depositati.
 - ⁴ Se, con l'accordo del Consiglio di Facoltà, solo una parte del lavoro di abilitazione viene pubblicata, allora si dovrà far figurare la menzione seguente: «Pubblicazione parziale del lavoro di abilitazione accettato dalla Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera».
 - ⁵ Le tasse di abilitazione sono fissate dal Consiglio di Facoltà.
-

Art. 9 Cessazione e ritiro della <i>venia legendi</i>	<ol style="list-style-type: none">¹ La <i>venia legendi</i> cessa in seguito a rinuncia volontaria alle prestazioni d'insegnamento, come pure con la chiamata ad occupare una cattedra in un'altra Università.² Se il libero docente contravviene agli obblighi fissati all'articolo 7 del presente regolamento o contravviene agli statuti e all'ordine universitario, il Gran Cancelliere, su richiesta del Consiglio di Facoltà, ritira la <i>venia legendi</i>. Nel medesimo tempo egli perderà il titolo di «libero docente alla Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera».³ Se il lavoro di abilitazione non è pubblicato entro i termini prescritti, la <i>venia legendi</i> e il titolo di libero docente decadono, a meno che una proroga del termine non sia stata concessa dal Consiglio di Facoltà per motivi fondati.⁴ La cessazione o il ritiro della <i>venia legendi</i> sono comunicati dal Rettore al docente interessato.
Art. 10 Entrata in vigore	<ol style="list-style-type: none">¹ Il presente regolamento di abilitazione entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà e del Gran Cancelliere.
